

**Torino, 25 novembre 2005**

***Direzione Regionale del Piemonte***

***Ufficio Fiscalità Generale***

**Prot. N. 57400/2005**

**OGGETTO: Interpello 901 - 371/2005 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Istanza prot. 901 - 40415 del 9 ottobre 2005  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di  
Torino - Via Carlo Alberto 16 - 10123 - TORINO  
P. IVA: 02506470018**

Con l'istanza di interpello di cui all'allegato oggetto concernente l'esatta applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente

### **Quesito**

All'istante è affidata la gestione degli albi delle imprese artigiane, come stabilito dall'ex art. 13 della L. n. 443/1985 e la funzionalità della Commissione provinciale per l'artigianato a cui compete, ai sensi dell'ex art. 7 della citata legge, deliberare sulle domande di iscrizione, modifica e cancellazione all'albo.

A tal fine, l'istante intenderebbe utilizzare per l'invio degli atti la procedura telematica e per questo chiede delucidazioni in merito alle modalità di applicazione dell'imposta di bollo.

### **Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente**

L'istante ritiene che le domande di iscrizione, modifica e cancellazione all'albo delle imprese artigiane, anche se presentate per via telematica, non rientrano tra gli atti a cui si rende applicabile la disposizione dell'art. 1, comma 1-ter, Parte Prima, della Tariffa del D.P.R. n. 642/1971, e cioè quelle presentate all'ufficio del Registro delle imprese, bensì tra gli atti disciplinati dall'art. 3, comma 1, Parte Prima della citata Tariffa per le quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 14.62, come richiamato anche nella Risoluzione n. 79/2005 dell'Agenzia delle Entrate.

### **Parere dell'Agenzia delle Entrate**

Preliminarmente si osserva che, in attuazione della legge 8 agosto

1985, n. 443, la regione Piemonte, con la legge n. 21/1997, ha disciplinato le funzioni relative alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane, nonché l'organizzazione e il funzionamento degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

La regione, al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, si avvale del concorso di enti territoriali tra i quali rientrano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

Ai sensi dell'art. 42 e ss. Della legge regionale sopra citata, presso ogni capoluogo di provincia è istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane ed alla commissione provinciale per l'artigianato compete, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 443/1985, deliberare in merito alle domande di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo.

L'art. 1, comma 1-ter della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, dispone che le domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del Registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soggette ad imposizione, fin dall'origine, all'imposta di bollo nella misura ivi indicata.

L'art. 3, comma 1, della stessa tariffa, dispone che le "... Istanze .... Dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio", sono soggette ad imposizioni nella misura ivi indicata.

L'Agenzia con Risoluzione n. 79 del 16 giugno 2005 ha chiarito, per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle domande di iscrizione all'albo delle società cooperative, che l'attività effettuata mediante procedura informatica, svolta dalla Camera di commercio rappresenta una mera ricezione documentale, che rientra nelle previsioni Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972 per la quale è prevista l'applicazione dell'imposta fissa di bollo di euro 14.62.

Atteso, quindi, che alla commissione provinciale dell'artigianato compete verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al relativo albo e che l'attività svolta dalla Camera di commercio concerne solo la mera ricezione documentale degli atti, pur se effettuata con modalità informatiche, si ritiene che alla fattispecie de quo, debbesi applicare il trattamento fiscale di cui all'art.- 3, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972 e conseguentemente la soluzione prospettata dall'istante risulta condivisibile

Il Direttore Regionale  
*Francesco Miceli*